

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VACCHETTA, PASSONI, BONAFINI, CERRETI, RODA  
e ROASIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1964

Provvedimenti in favore dell'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese »

ONOREVOLI SENATORI. — L'Alleanza cooperativa torinese è il più antico e glorioso complesso cooperativo italiano e trae le sue origini nel lontano anno 1899 in seguito al patto di alleanza e alla successiva incorporazione della Associazione generale operai e della Cooperativa ferroviaria di consumo, che operavano in quell'epoca a Torino.

Con l'avvento del regime fascista, l'Alleanza cooperativa torinese venne sottratta alla gestione dei suoi soci e subì molteplici traversie che non è ora il caso di riepilogare, finchè con il regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, che si richiamava al regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, ebbe l'attuale suo ordinamento in Ente morale a carattere mutualistico e cooperativo.

Tale suo ordinamento fu confermato sostanzialmente dalla legge 25 marzo 1958, n. 316, la quale apportò alcune modifiche relativamente alla nomina degli organi sociali e che pose l'Alleanza cooperativa torinese sotto la tutela del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

È tuttavia da tenersi presente che con decreto prefettizio del 14 giugno 1940, l'Alleanza cooperativa torinese fu requisita dalle Autorità e che venne nominato un Commissario al quale furono deferiti anche i poteri straordinari dell'Assemblea (decreto prefettizio 24 marzo 1944), e che l'Ente venne avviato ad una normalizzazione della sua gestione soltanto con i decreti presidenziali del 18 dicembre 1954 e del 12 marzo 1957, coi quali vennero nominati due Commissari straordinari assistiti da una Commissione consultiva composta da tre membri.

Il lungo perdurare di una situazione del tutto anormale e la precarietà degli organi dirigenti che si sostituirono gli uni agli altri nel periodo sopra considerato, non poteva non influire in modo negativo sul buon andamento aziendale.

Una delle conseguenze più gravi della eccezionalità della gestione dell'Alleanza cooperativa torinese a seguito dei richiamati provvedimenti dell'Autorità, fu la mancata effettuazione da parte di chi era a capo dell'Ente in quegli anni, della rivalutazione del-

le attività che costituivano il suo patrimonio immobiliare fin dagli anni precedenti il 1946, e cioè l'adozione dei provvedimenti che erano stati consentiti dal decreto legislativo 27 marzo 1946, n. 436, dal decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, dalla legge 1° aprile 1949, n. 994, e dalla legge 11 febbraio 1952, n. 74.

Soltanto a seguito della legge 11 febbraio 1952, n. 74, fu effettuata una parziale rivalutazione per conguaglio monetario, del valore dei suoi beni immobiliari, alcuni dei quali acquistati 30 o 40 anni prima, e che assommava a lire 18 milioni 570 mila 784, per cui tale valore venne portato a circa 20 volte il valore originario.

Conseguentemente allo stato attuale, la Alleanza cooperativa torinese risulta proprietaria di beni patrimoniali che si trovano esposti in bilancio per un valore monetario di gran lunga inferiore al loro valore venale. E ciò soltanto per il fatto che quando avrebbe potuto applicare le provvidenze disposte dalle leggi sopra richiamate, essa si trovava sotto una gestione commissariale, la quale mancò di provvedervi.

Tale situazione ha pure gravi ripercussioni in quanto gli ultimi due esercizi, e probabilmente anche quello che si chiuderà al prossimo 31 gennaio 1964, hanno denunciato un passivo rispettivamente di lire 44 milioni 793.409 e di lire 218.420.455 e cioè in misura notevolmente superiore all'entità del capitale sociale e delle riserve, che ammontavano complessivamente a lire 114 milioni 791.101.

Il risultato sarebbe stato evidentemente diverso se le riserve avessero avuto il fondo di rivalutazione monetaria.

Indipendentemente dall'esigenza di assorbire dette perdite, l'Alleanza cooperativa torinese ha oggi necessità di alienare parte del suo patrimonio immobiliare, al fine di ristrutturare i suoi esercizi di vendita per adeguarli alle nuove esigenze del commercio. Ciò facendo, in base alla legislazione vigente ed alla relativa interpretazione giurisprudenziale, verrebbe a subire dei rilevanti oneri tributari, che, oltre a frustrare i fini delle

effettuando alienazioni, si risolverebbero, in ultima analisi, in una palese ingiustizia, data la natura e gli scopi che caratterizzano l'Ente e le vicende del suo passato.

Per sanare tale anomala situazione e per consentire all'Alleanza cooperativa torinese di procedere agli indispensabili rinnovamenti delle proprie strutture industriali e commerciali, al fine di mettere l'azienda cooperativa in grado di svolgere sul mercato torinese e piemontese una efficiente azione calmieratrice in favore dei consumatori, funzione questa per cui è sorta e agisce, si propone di approvare l'articolo unico di cui si compone il presente disegno di legge e con il quale si consente all'Ente morale Alleanza cooperativa torinese la remissione nei termini, ai fini della rivalutazione per conguaglio monetario, disposta dal decreto-legge 27 maggio 1946, n. 436; dal decreto-legge 14 febbraio 1948, n. 49; dalla legge 1° aprile 1949, n. 94 e dalla legge 11 febbraio 1952, n. 74.

È d'uopo precisare che in virtù della legge istitutiva dell'A.C.T. e del suo statuto, l'Ente e per esso l'assemblea dei soci non può modificare gli scopi mutualistici su cui poggia il suo essere se non in forza di un provvedimento di legge per cui il suo patrimonio, in caso di scioglimento o liquidazione (articolo 24, comma c), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e articolo 26 della legge 2 aprile 1951, n. 302) va devoluto allo Stato perchè ne disponga a scopi di pubblica utilità.

Pertanto nessun vantaggio particolare e nessun danno all'Erario pubblico viene a procurarsi dalla legge che con il presente disegno viene presentata.

Il provvedimento proposto, rispondendo ad una esigenza di indubbia utilità generale, quale è quella di conservare e rendere più efficiente uno strumento calmieratore che agisce in favore di grandi masse di consumatori, escludendo ogni scopo di lucro, non mancherà, specie nel momento in cui le iniziative che frenano il rincaro del costo della vita si rendono più che mai necessarie, di ottenere quel favorevole accoglimento in cui i proponenti confidano.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'Alleanza cooperativa torinese, eretta in Ente morale con regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, con sede in Torino, Corso Unione sovietica n. 15, è rimessa in termini, ai fini della rivalutazione per conguaglio monetario, disposta dal decreto-legge 27 maggio 1946, n. 436; dal decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49; dalla legge 1° aprile 1949, n. 94; dalla legge 11 febbraio 1952, n. 74, nei modi e con le forme stabiliti dai citati provvedimenti legislativi.

L'Alleanza cooperativa torinese dovrà procedere alla rivalutazione per conguaglio monetario non oltre il bilancio e l'inventario relativi all'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.